



REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

19596/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE PRIMA CIVILE

Fallimento
Opposizione allo
stato passivo

Composta da:

Dott. Aniello Nappi - Presidente -
Dott. Antonio Didone - Consigliere -
Dott. Francesco Antonio Genovese - Consigliere -
Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -
Dott. Massimo Ferro - Consigliere -

R.G.N. 25587/10

Cron. 19596

Rep. C.I.

Ud. 31/05/16

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

Giovanni elettivamente domiciliato in Roma,
via Gregorio VII 90, presso lo studio dell'avv.

, per delega a margine

del ricorso;

- ricorrente -

nei confronti di

Fallimento Europa s.r.l.;

- intimato -

2016

avverso il decreto del Tribunale di Saluzzo emesso in
data 22 settembre 2010 e depositato il 28 settembre

Bisogni



2010, R.G. n. 842/10;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Luigi Salvato che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso;

Rilevato che:

1. Giovanni ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento Europa s.r.l. dal quale era stato escluso il suo credito di 32.000 euro, relativo alla retribuzione spettante per le prestazioni lavorative di dirigente della società fallita nel periodo 2000-2006.
2. Il Tribunale di Saluzzo ha respinto l'opposizione ritenendo la genericità della domanda con riferimento alla identificazione della causa petendi e rilevando la mancata produzione, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, dell'istanza di insinuazione tardiva, con conseguente impossibilità di verificare se, con l'opposizione, fossero state proposte nuove pretese rispetto a quelle prospettate con l'istanza di ammissione al passivo.
3. Ricorre per cassazione Giovanni che, prospettando con unico motivo vizio di motivazione perché omessa, insufficiente e contraddittoria e violazione e falsa applicazione

Salvo



di legge, ritiene perfettamente prospettata, in relazione alla natura del suo credito, la domanda di ammissione al passivo.

4. Non svolge difese la curatela fallimentare.

Ritenuto che

5. Con l'unico motivo di ricorso Giovanni Sarracco censura la mancata applicazione del rito del lavoro e la erroneità della dichiarazione di decadenza conseguente al mancato deposito della domanda di insinuazione. Lamenta la mancata acquisizione di ufficio ex art. 421 c.p.c. della documentazione ritenuta necessaria, la mancata ammissione delle prove testimoniali e l'omessa valutazione delle prove documentali. Ritiene che il giudice del merito non abbia identificato il reale svolgimento del suo rapporto con la società

Europa nel corso del quale egli ha svolto sia le funzioni di amministratore delegato (per le quali ha effettivamente percepito una retribuzione stipendiale e ha beneficiato della partecipazione agli utili) sia le funzioni di lavoratore dipendente per le quali non ha ricevuto alcuna retribuzione.

6. Il ricorso è inammissibile. L'art. 421 cod. proc. civ. sui poteri istruttori officiosi del giudice, è norma relativa al rito del lavoro e non trova applicazione nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, ai sensi dell'art. 98 della legge fallimentare, che è retto dalle

Bisop



norme che regolano il giudizio ordinario, anche se si facciano valere diritti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa assoggettata alla procedura concorsuale (Cass. civ., sezione I, n. 11856 del 19 maggio 2006).

7. La qualità di amministratore di una società di capitali è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della società stessa solo se si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed è necessario che colui che intende far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società (Cass. civ. sezione I n. 24972 del 6 novembre 2013).

8. Nel caso in esame il giudice del merito ha ritenuto che tale prova non sia stata fornita dal [redacted] il quale, pur lamentando la mancata ammissione della prova per testi, non riporta il testo dei capitoli non ammessi e non esplicita in che modo la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato sarebbe stata provata dalla produzione documentale.

9. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

Bogus



P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
31 maggio 2016.

Il Giudice rel.

Giacinto Bisogni

Il Presidente

Aniello Nappi

